

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 983-A}

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(RELATORE BOCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(RUFFINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

Presentato alla Presidenza il 24 dicembre 1976

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose

Presentata alla Presidenza il 27 gennaio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 983 ripropone, mediante la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, la proroga dei termini previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

La nuova proroga proposta è la terza in ordine di tempo dopo la emanazione della legge per la « Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe

a forcella per i trasporti di merci su strada», la cui attuazione a distanza di quasi tre anni è ancora attesa giustamente con espressioni di forti preoccupazioni e rammarico dagli operatori del settore dell'autotrasporto di cose. I termini degli articoli 61 e 62 della citata legge n. 298 del 1974, sono stati prorogati con precedenti provvedimenti legislativi al 31 dicembre 1976 per gli adempimenti relativi a:

a) la istituzione degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose in conto terzi (vedi l'articolo 61, primo comma, della legge n. 298 del 1974, che fa riferimento all'articolo 1, secondo comma, della stessa legge);

b) la domanda di iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio da parte di coloro che già possiedono la licenza (vedi l'articolo 62, primo comma, della legge n. 298 del 1974, che fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 32 della stessa legge);

c) il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto terzi, sostitutive di quelle precedenti (vedi l'articolo 62, ultimo comma, della legge n. 298 del 1974);

ed al primo gennaio 1978 per gli adempimenti relativi a:

a) l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974 (esercizio abusivo dell'autotrasporto per conto terzi) e all'articolo 27 della stessa legge (omissione di comunicazione sempre per l'autotrasporto in conto terzi);

b) l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 46 (trasporto abusivo: titolo II, capo III delle disposizioni comuni) e 47 (altre infrazioni: titolo II, capo III delle disposizioni comuni) della citata legge;

c) attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 35 (elencazione delle cose sulle licenze per l'autotrasporto in conto proprio) e 39 (elencazione e dichiarazione delle cose trasportate riguardanti l'autotrasporto in conto proprio) circa il termine, non posteriore, da stabilire con il regolamento di esecuzione.

Vale la pena di sottolineare l'importanza che può e deve assumere l'attuazione integrale della legge n. 298 del 1974 al fine di un ordinato e programmato sviluppo economico e sociale del settore. La Commissione ha rilevato come ancora una volta il Governo sia ricorso allo strumento del decreto-legge,

mentre una più tempestiva valutazione delle conseguenze derivanti dalle scadenze, già prorogate, avrebbe dovuto consigliare il ricorso ad una iniziativa legislativa ordinaria che poteva consentire una più ampia valutazione dei complessi problemi connessi all'attuazione della predetta legge. La Commissione ha considerato con viva preoccupazione l'esigenza di dare attuazione rapida e concreta alla legge n. 298. Ciò soprattutto in riferimento alle crescenti attese delle categorie dell'autotrasporto sia per la costituzione del Comitato nazionale e di quelli regionali e provinciali, sia per la istituzione e la gestione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose.

Le stesse argomentazioni riportate nella relazione al disegno di legge n. 983 e la proposta proroga di un anno delle scadenze dei termini già riportati, hanno procurato nella Commissione serie riserve e dubbi sull'effettiva volontà di dare concreta ed integrale attuazione alla legge, superando le difficoltà ripetutamente denunciate.

Alla Commissione è apparsa apprezzabile e corretta la strada indicata dall'articolo 2 del decreto-legge che ricerca la possibilità di comandi e distacchi di personale esuberante in settori della pubblica amministrazione e soprattutto di quello degli enti pubblici inutili in via di soppressione, da destinare agli uffici preposti all'attuazione della legge n. 298. Sono però apparsi inaccettabili e da respingere i richiami alle leggi n. 336 del 1970 e n. 413 del 1968 quali parametri di riferimento per la ricostituzione, pure impropria, di organici che le sopracitate leggi hanno volutamente inteso ridurre o eliminare.

La Commissione ha inoltre sottolineato la opportunità che provvedimenti riguardanti in particolare la mobilità del personale relativi ad uffici della pubblica amministrazione debbono essere più organicamente regolati: a questo proposito si è rilevato che i decreti delegati previsti dalla legge n. 382 del 1975 relativa alle « Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione » possono rappresentare una valida, concreta occasione per la soluzione dei problemi proposti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 851.

Ciò anche in considerazione oltre che dell'attualità della attuazione di questa legge anche dell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati che ha impegnato il Governo a presentare alle Regioni

le bozze dei predetti decreti delegati entro il 20 gennaio 1977; impegno che ancora una volta non è stato rispettato.

Il dibattito in Commissione ha rispecchiato queste perplessità anche con la presentazione di emendamenti migliorativi del testo proposto dal Governo; ma il mancato accordo circa il reale significato del predetto articolo 2 e la posizione non ancora definita del Governo sull'attuazione della legge n. 382 hanno convinto una parte dei membri della Commissione a non condividere l'opportunità della conversione di questo

decreto-legge, sicché la proposta di parere favorevole del relatore in Commissione è stata respinta, sia pure a parità di voti.

Ciò stante la Commissione si esprime per la non conversione del decreto-legge, sottolineando peraltro che un eventuale accordo politico che definisca positivamente le questioni cui si è fatto cenno e modifichi di conseguenza il testo del decreto-legge potrebbe portare ad una diversa e favorevole valutazione del medesimo.

BOCCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose.

ARTICOLO UNICO.

Propone la non conversione.